



**Città di Nichelino**  
Provincia di Torino

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE DONNE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9.3.2006  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 5.11.2015**

## **Articolo 1**

### **Istituzione e Sede**

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto è istituita la Consulta delle Donne della Città di Nichelino.
2. La Consulta delle Donne ha sede in locali del Comune.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. La Consulta delle Donne è organo di partecipazione femminile all'azione dell'Amministrazione comunale.
2. La Consulta delle Donne si propone i seguenti scopi:
  - a. valorizzare la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni;
  - b. sostenere le pari opportunità nel lavoro, nella politica e nella società;
  - c. promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne e azioni volte alla salvaguardia della salute delle donne;
  - d. valorizzare e sostenere la Commissione Pari Opportunità qualora istituita.
3. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta delle Donne si coordina con altre istituzioni e gli altri enti del territorio.

## **Articolo 3**

### **Funzioni**

1. La Consulta delle Donne svolge funzioni referenti, di studio, di ricerca e di proposta sulle seguenti materie:
  - a. istituzione ed organizzazione dei servizi alla persona e collettivi;
  - b. Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo;
  - c. Bilancio sociale e Bilancio di genere;
  - d. Piani urbanistici e Piani di servizi territoriali, generali e particolareggiati.

## **Articolo 4**

### **Composizione**

1. La Consulta delle Donne è composta:
  - a. dalle donne elette nel Consiglio Comunale;
  - b. dalle donne rappresentanti delle associazioni cittadine, sindacali o comunque operanti su temi di genere e di pari opportunità. Le Associazioni devono essere presenti ed effettivamente operanti nella Città di Nichelino.

## **Articolo 5** **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata da documentazione, desunta dal proprio statuto, attestante la natura della associazione, i suoi scopi e la effettiva presenza e operatività nel territorio comunale.
2. La domanda deve contenere la indicazione della persona designata alla rappresentanza.
3. L'accoglimento della domanda, in fase di prima composizione della Consulta, nella sussistenza dei presupposti, è deciso, entro 30 giorni dalla presentazione, dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'accoglimento delle domande, a regime, nella sussistenza dei presupposti, è deliberato, entro 30 giorni dalla presentazione, dalla stessa Consulta delle Donne.
5. Le rappresentanti delle associazioni decadono dopo tre assenze non giustificate.
6. Le associazioni possono revocare e sostituire in ogni momento le loro rappresentanti.

## **Articolo 6** **Insediamento, durata e rinnovo**

1. Il Comitato Esecutivo, la Referente e la rappresentanza delle Consigliere Comunali durano in carico per un periodo pari al mandato del Consiglio Comunale.
2. La rappresentanza consiliare si intende rinnovata, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, con le nuove Consigliere comunali elette.
3. L'attività della Consulta, nelle more del rinnovo della rappresentanza consiliare, deve intendersi sospesa fino al reintegro delle Consigliere comunali elette.
4. L'insediamento avviene a cura della Consigliera anziana del Consiglio Comunale.
5. La Consigliera anziana presiede la Consulta delle Donne fino alla nomina della Referente.

## **Articolo 7** **Incarichi e responsabilità**

1. La consulta delle Donne elegge al suo interno, a scrutinio segreto:
  - a. un Comitato Esecutivo
  - b. una Referente.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di dieci donne più la Referente. Esso è composto dalle rappresentanti delle associazioni e fino ad un massimo del 50% delle Consigliere comunali.
3. Il Comitato Esecutivo ha compiti di coordinamento e di organizzazione, da esecuzione alle decisioni della Consulta, assume iniziative che per ragioni di urgenza non può sottoporre preventivamente alla Consulta e ne da comunicazione obbligatoria nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo si riunisce, di norma, una volta al mese in via ordinaria. Esso può essere convocato, in via straordinaria, per iniziativa della Referente o di almeno 1/3 delle sue componenti.
4. La Referente convoca e presiede la Consulta delle Donne per la trattazione dell'ordine del giorno definito dal Comitato Esecutivo, presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e svolge compiti di raccordo con gli organismi istituzionali del Comune.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo della Referente, i suoi compiti vengono svolti da una componente del Comitato Esecutivo dallo stesso designata.
6. La Consulta delle Donne può assegnare la trattazione di singoli problemi a Gruppi di lavoro nominati nel suo seno.

7. La Consulta delle Donne designa, di volta in volta, la propria rappresentanza per gli incontri ufficiali, o le proprie relatrici su pareri e proposte ed altri atti, tenuto conto delle attitudini e delle competenze.

## **Articolo 8** **Convocazioni e votazioni**

1. La Consulta delle Donne si riunisce:
  - a. in via ordinaria almeno ogni tre mesi
  - b. in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 2/5 delle associazioni rappresentate o 2/5 delle Consigliere comunali.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire alle componenti almeno quattro giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Il diritto di voto è attribuito alla rappresentante o alla supplente di ciascuna associazione. La Consulta delibera a maggioranza assoluta delle rappresentanti, in prima convocazione. La Consulta delle Donne, in seconda convocazione, delibera con 2/5 delle rappresentanti.
4. Per le forme di votazione si seguono quelle del Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Articolo 9** **Ufficio di supporto e previsione di spese**

1. La Consulta delle Donne per il disbrigo dell'attività, è assistita dall'Ufficio Pari Opportunità.
2. Il Bilancio comunale deve prevedere la spesa per le attività della Consulta delle Donne.

# **INDICE**

<b>Articolo 1</b>	<b>Istituzione e Sede</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Finalità</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Funzioni</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Composizione</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Domanda di partecipazione</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Insediamento, durata e rinnovo</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Incarichi e responsabilità</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Convocazioni e votazioni</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Ufficio di supporto e previsione di spese</b>